

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024

408/2024/S/EEL

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di*

elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il “*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante “*Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell’energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell’emissione delle garanzie di origine*” (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 15 marzo 2024, DSAI/11/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/11/2024/eel).

FATTO:

1. Con deliberazione 275/2022/E/eel l’Autorità ha avviato un’attività di verifica, svolta in avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), nei confronti di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nella Bolletta 2.0. Con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all’Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria.
2. In esito all’esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/11/2024/eel l’Autorità ha avviato, nei confronti di XXL Energia S.r.l. (di seguito anche solo società o XXL Energia), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l’accertamento di violazioni in materia di garanzie di origine (di seguito anche GO) e di *Fuel Mix Disclosure* ovvero di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico. Contestualmente all’avvio del procedimento, la società veniva invitata a dimostrare l’adempimento degli obblighi in esame, tenendo conto delle disposizioni regolatorie in attuazione del D.M.14 luglio 2023 e relativo Allegato 1.
3. A seguito di richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità 43830 del 21 giugno 2024), il GSE con nota 27 giugno 2024 (acquisita con prot. Autorità 45513) ha comunicato che XXL Energia ha dichiarato di non aver

- venduto energia da fonte rinnovabile nell'anno 2023 e di non aver pertanto provveduto all'annullamento di GO.
4. Il GSE ha altresì precisato che *“entro il 30 giugno il GSE renderà disponibili alle imprese di vendita i mix energetici”* necessari per adempiere alle prescrizioni in materia di obblighi informativi sulla composizione del *mix* energetico di cui al D.M. 14 luglio 2023. Pertanto, con riguardo al caso di specie, la società può dare attuazione ai suddetti obblighi successivamente a tale pubblicazione da parte del GSE, che risulta avervi provveduto il 27 giugno scorso.
 5. In data 28 giugno 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 46006).
 6. Nella fase decisoria del procedimento, XXL Energia non ha depositato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

I. VIOLAZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE

7. Con deliberazione 104/11 l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri *“che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile”*.
8. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della predetta deliberazione *“Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto”*.
9. La stessa disposizione stabilisce altresì che *“A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine [di seguito: GO] pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite”* (art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11).
10. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione 104/11).
11. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11).

12. Qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l’Autorità può applicare le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione 104/11).
13. Con la determinazione di avvio del presente procedimento è stato contestato alla società:
 - i. di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 2.773 MWh nell’anno 2019 e a 5.287 MWh nell’anno 2020 e a 6.821 MWh nell’anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non aver provveduto all’approvvigionamento e annullamento delle relative GO con riferimento ai predetti anni, in violazione dell’art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11.
14. Ciò risulta dalle dichiarazioni della stessa XXL rese nel corso dell’attività di controllo del GSE (allegato A alla nota del 22 novembre 2022 acquisita con prot. Autorità prot. 59928) e, pertanto, la violazione ascritta può ritenersi accertata per gli anni 2019, 2020 e 2021, restando salva ogni ulteriore verifica in ordine all’adempimento dell’obbligo di annullamento di GO per l’anno 2022.
15. Con riguardo all’anno 2023 il GSE, come già sopra esposto al punto 3, in risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, ha comunicato che la società ha dichiarato di non aver venduto energia da fonte rinnovabile ai clienti finali e pertanto di non aver annullato GO riferite al medesimo anno.

II. VIOLAZIONI IN MATERIA DI FUEL MIX DISCLOSURE

16. Al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del mix energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l’obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix energetico impresa*), la composizione del *mix energetico medio nazionale* utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix energetico medio nazionale*) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM).
17. Le predette informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
 - nel materiale promozionale e informativo, oltre all’indicazione, in caso di offerte di energia rinnovabile, delle “*caratteristiche delle medesime offerte*” e della precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);
 - nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale, oltre all’indicazione, in caso di contratti di vendita di energia rinnovabile, delle “*informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale*” (di seguito: *mix energetico per contratto*) (art. 10, comma 1

- lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).
18. Con deliberazione 496/2023/R/com l’Autorità, in attuazione del DM 14 luglio 2023 che ha sostituito il DM 31 luglio 2009, ha provveduto all’aggiornamento delle predette disposizioni con efficacia dal 1 gennaio 2024.
 19. Segnatamente, dal 1 gennaio 2024 ciascuna società di vendita deve riportare le informazioni sulla composizione del *mix* energetico (*medio nazionale, impresa e per contratto*), nonché sull’impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 “*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*”:
 - nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile persiste l’obbligo di indicare nel predetto materiale anche le “*caratteristiche delle medesime offerte*” e la precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11);
 - nella bolletta sintetica, con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, della deliberazione 104/11).
 20. Con la determinazione di avvio del procedimento è stato contestato alla società di:
 - ii. non avere indicato nel proprio materiale promozionale e informativo le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* calcolato dal GSE, nonché, in caso di offerte di energia rinnovabile, le specifiche caratteristiche delle medesime offerte e non ha precisato che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” in violazione dell’art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11;
 - iii. non aver riportato in *bolletta*, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico per contratto* in caso di contratto di vendita di energia rinnovabile, in violazione dell’art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11.
 21. La violazione contestata *sub* ii. risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo, poiché le offerte della società recano un *mix energetico impresa* non corretto, e sono accertate per gli anni 2019, 2020 e 2021. La violazione contestata *sub* iii., invece, non risulta accertata, poiché i documenti di fatturazione acquisiti al procedimento non si riferiscono a contratti di vendita di energia rinnovabile per i quali è previsto l’obbligo di inserire le informazioni relative al *mix energetico per contratto*. Resta salva ogni ulteriore verifica in ordine alla conformità alla regolazione del materiale promozionale e informativo nonché delle bollette emesse dalla società per gli anni successivi all’anno 2021.
 22. Si dà atto che, quanto agli obblighi informativi sulla composizione del *mix energetico* e sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica previsti dall’art. 8 del D.M. 14 luglio 2023 e recepiti dall’Autorità con deliberazione 496/2023/R/com, la

società può adempiervi a seguito della pubblicazione dei mix energetici da parte del GSE e alla disponibilità degli studi di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo D.M.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

23. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

24. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la condotta *sub i.*, consistente nella mancata comunicazione al GSE dei quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali e nel mancato annullamento di GO per un pari quantitativo, si pone in contrasto con una disciplina volta ad assicurare la certezza delle fonti di approvvigionamento di energia elettrica e in particolare a garantire che una determinata quota o quantità di energia venduta sia stata effettivamente prodotta da fonti rinnovabili; l'obbligo di annullamento delle garanzie di origine risponde, infatti, all'esigenza di assicurare che un'unità di elettricità prodotta da fonti rinnovabili sia indicata al cliente finale una sola volta e, quindi, in definitiva che il complessivo quantitativo di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili sia effettivamente tale. Rileva, sotto il criterio in esame, il quantitativo di GO che non sono state annullate ai fini dell'adempimento dell'obbligo negli 2019, 2020 e 2021. Si dà atto che, come comunicato dal GSE con nota del 27 giugno 2024, (prot. Autorità 45513) la società ha dichiarato di non aver venduto energia elettrica da fonte rinnovabile ai clienti finali per l'anno 2023 e pertanto di non aver annullato GO riferite al medesimo anno.

La condotta *sub ii.*, consistente nella non corretta indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, si pone in contrasto con le disposizioni volte a garantire la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e una sempre maggiore consapevolezza delle scelte da parte del consumatore finale. Sotto tale profilo, rileva la circostanza, che la società serve un numero assai esiguo di POD (al termine del periodo di controllo, dicembre 2021, n. 744 POD). La violazione si riferisce agli anni 2019, 2020 e 2021.

25. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.

26. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2022, i ricavi ammontano a euro 7.530.081. Nella fase decisoria del procedimento, la società non ha riscontrato la richiesta del Responsabile del procedimento, di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie,

ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 2 e 25 del Regolamento Sanzioni e Impegni, di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi.

27. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, è determinato nella misura complessiva di euro 137.500,00 (centotrentasettemilacinquecento/00), di cui: euro 92.500 (novantaduemilacinquecento/00) per la violazione *sub* i. ed, euro 45.000 (quarantacinquemila/00) per la violazione *sub* ii.

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di XXL Energia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11 (violazione *sub* i.); dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti (violazione *sub* ii.); dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11 (violazione *sub* iii.);
2. di irrogare, nei confronti di XXL Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 137.500,00 (centotrentasettemilacinquecento/00), di cui: euro 92.500 (novantaduemilacinquecento/00) per la violazione *sub* i. ed, euro 45.000 (quarantacinquemila/00) per la violazione *sub* ii.;
3. di ordinare a XXL Energia S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a XXL Energia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a XXL Energia S.r.l. (P.IVA 11173031003) mediante pec all'indirizzo xxlenergia@pec.xxlenergia.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
7. per quanto indicato ai punti 14 e 21 della motivazione, di dare mandato alla Direzione Accountability e Enforcement di svolgere, eventualmente con l'ausilio di GSE

S.p.A., gli approfondimenti necessaria verificare il rispetto degli obblighi oggetto delle contestazioni *sub* i., ii. e iii. per il periodo successivo al 2021, al fine di consentire, ove necessario, il tempestivo esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini